



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 62 DEL 03/06/2017

Oggetto : ISTITUZIONE DI SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI ADIBITI PER IL SERVIZIO NCC.

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3

Premesso che sul territorio del Comune di Meta non è esercito il servizio taxi;

Dato atto che a seguito di Delibera di G.C. n. 18 del 06.07.2007 sono state rilasciate autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), anche a carattere stagionale;

Atteso che l'attività dei passeggeri nei capolinea del trasporto pubblico extraurbano è in continua crescita per cui si appalesa la necessità di promuovere l'incremento anche attraverso la localizzazione e la realizzazione di appositi stalli da destinare allo stazionamento dei veicoli autorizzati al servizio NCC;

Considerata, pertanto, la necessità di assicurare un congruo numero di stalli di sosta ai veicoli destinati a soddisfare l'esigenza dei passeggeri di NCC per il rapido trasferimento a destinazione;

Constatato che nelle aree stradali in appresso indicate la configurazione della carreggiata permette la possibilità di istituire spazi limitati di sosta, assicurando il libero transito;

Sentito l'Assessore al Corso Pubblico;

Visti il Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285/92, in particolare gli art. 5, 6 e 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. – D. Lgs 267/2000.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova diversa disposizione, con orario 0-24:

Istituire limitati spazi riservati alla sosta di dei veicoli destinati a NCC, sulle seguenti aree:

n. 2 in Piazza del Lauro;

n. 1 in Piazza V. Veneto;

n. 1 nel piazzale antistante la stazione circumvesuviana;

n. 2 in Piazza S. Ruggiero;

n. 1 in Piazza Scarpati;

n. 2 nel piazzale A. Caruso (Meta/spiagge);

n. 1 in Via Rivolo;

n. 3 in Via M. Ruggiero, nei pressi del campetto.



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

Tale regolamentazione sarà indicata mediante installazione di idonea segnaletica.

La presente sostituisce a tutti gli effetti le eventuali precedenti ordinanze sui medesimi spazi.

AUTORIZZA

in assenza del servizio taxi cittadino - ai sensi della L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 5 - lo stazionamento con il conducente a bordo dei veicoli (NCC) nelle suddette aree pubbliche.

DISPONE

Che sulla aree interessate, in conformità alla presente, venga apposta idonea segnaletica d'intesa con il Comando Polizia Municipale.

Che le occupazioni indebite, delle aree in questione destinate alla sosta dei veicoli NCC, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del rispetto del presente dispositivo.

Che copia della presente ordinanza, venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, trasmessa all'interessato, nonché a: Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento - Commissariato di P.S. Sorrento - Comando Tenenza della G.d.F. Massalubrense - Titolari di autorizzazioni NCC - A.S.L. NA3 Sud Distretto 59 - e, per conoscenza al Sindaco, Ufficio SUAP e Uffici Tecnici, sede.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Che è, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del D. Lgs. n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Comandante
Responsabile Dipartimento 3
Rocco Borrelli
(sottoscritto digitalmente)